

La rendita integrativa temporanea anticipata

Dal 2017 il panorama delle possibilità legate ai fondi pensione si è arricchito con la RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Si tratta di una forma di erogazione anticipata del capitale accumulato nel fondo pensione che permette di ricevere una rendita temporanea fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

La prestazione si rivolge principalmente a chi, in prossimità della pensione, desidera cessare l'attività lavorativa e ha bisogno di un reddito ponte fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Requisiti per l'erogazione

1° caso (anticipo massimo di 5 anni)

- cessazione dell'attività lavorativa;
- meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia;
- almeno 20 anni di contribuzione nella previdenza obbligatoria.

2° caso (anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi;
- meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia.

Condizioni comuni:

- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni per chi si sposta in altri Stati UE);
- la cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere al momento della domanda;
- durante l'erogazione della prestazione si può svolgere attività lavorativa.

Lo status di inoccupato è distinto da quello di disoccupato. La Covip ha infatti chiarito che la perdita dello status di lavoratore occupato è attestata da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Non c'è la necessità di iscriversi al centro per l'impiego.

Possono beneficiare della prestazione anche i titolari di trattamenti pensionistici anticipati o titolari di trattamenti di anzianità purché privi dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Modalità di funzionamento

L'erogazione viene effettuata dividendo il capitale per i mesi mancanti alla pensione di vecchiaia.

La periodicità delle rate può variare a discrezione della forma pensionistica di appartenenza, ma la Covip consiglia una periodicità non superiore a 3 mesi.

Si può scegliere di destinare alla rendita integrativa tutta la posizione accantonata (RITA totale) oppure solo una parte (RITA parziale).

Esempio pratico

Un soggetto decide di anticipare il pensionamento con Rita a 64 anni e di attendere la vecchiaia a 67 anni. Il capitale accumulato presso il fondo pari a 150.000,00 € viene convertito in RITA: per i successivi 3 anni potrà contare su una rendita temporanea al mese pari a 4.000,00 €.

Lo stesso soggetto potrebbe chiedere anche la metà di quanto accumulato a 64 anni (quindi 75.000,00 €) e una volta raggiunti i 67 anni richiedere la parte restante come pensione integrativa.

Tassazione ed agevolazioni fiscali

È prevista una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile dello 0,30%, per ogni anno eccedente il 15° di iscrizione, fino ad un massimo del 9%

Vantaggi

- tassazione favorevole anche per capitali ante 2007;
- il capitale continua ad essere investito;
- è possibile effettuare nuovi versamenti;

- si può revocare la prestazione o richiedere anticipazioni;
- pignorabilità limitata a 1/5;
- in caso di decesso, il residuo capitale è riscattabile dagli eredi.

Per ulteriori chiarimenti o per una valutazione personalizzata, lo Studio resta a disposizione.

Referente: CDL dott. ssa Sara Mauro
Mail: mauro@studiobrc.com